

REP. N.

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO - PARMA

CONTRATTO D'APPALTO DI ACCORDO QUADRO

tra l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (d'ora in poi "AIPO") di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 e l'Impresa _____ sede legale in _____ C.F. e P.IVA. _____, di seguito denominata semplicemente "Appaltatore per l'appalto dei lavori di ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori: " _____"

Classifica appalto: _____

Codice identificativo della gara: C.I.G.: _____

Codice Unico di Progetto: C.U.P.: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) addì ____ (__) del mese di _____ (__) in Parma, in una sala di AIPO, in Strada Garibaldi n. 75,

Tra i sottoscritti:

- **Ing. Gianluca Zanichelli**, nata in _____ il _____, la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente di AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po con sede in Strada Garibaldi, 75 43123 Parma, CODICE FISCALE: 92116650349 - PARTITA IVA: 02297750347 di seguito per brevità AIPO;
e
- **l'Impresa** _____ sede legale in _____ –C.F. e P.IVA. _____, di seguito denominata semplicemente "Appaltatore", rappresentata da: _____, in qualità di _____; si stipula il seguente contratto.

Premesso che

- con determinazione del Dirigente Ing. Gianluca Zanichelli, n. ____ del _____, esecutiva a norma di Legge è stato disposto di dar corso alle procedure di affidamento di Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione del Dirigente Ing. Gianluca Zanichelli, n. . ____ del _____, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, a seguito di verifica, con esito positivo ed effettuata ai sensi di legge, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico, e che sussistono, pertanto, tutte le

condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., articoli 32, commi 7, 9 e 10, 76 comma 5, l'Accordo Quadro "_____";

- la presente disciplina relativa allo schema del contratto di accordo quadro si applica anche ai contratti applicativi.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. AIPO affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Accordo Quadro con un solo operatore economico e senza la riapertura del confronto competitivo relativo ai lavori "_____" da eseguirsi per stralci di intervento e con i tempi previsti nei rispettivi cronoprogrammi.
2. I contratti applicativi basati sull'Accordo Quadro dovranno essere eseguiti dall'appaltatore a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del contratto medesimo.
3. La disciplina relativa allo schema del contratto di accordo quadro si applica anche ai contratti applicativi.

Articolo 2. Ammontare del contratto di Accordo Quadro

1. L'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad € _____ (euro t _____/__) al netto di iva di cui:

€ _____ per lavori;

€ _____ per oneri di sicurezza.
2. Il valore complessivo dell'accordo quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare i singoli contratti applicativi dell'accordo quadro fino a quella concorrenza.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
4. Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'art. 95, commi 6 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Aggiudicatario ha offerto in sede di gara un ribasso percentuale pari al ____%.

6. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. nonché dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ove ne ricorrano le condizioni.
7. L'ammontare di ogni singolo contratto applicativo è determinato dall'applicazione del ribasso di gara a ciascuno dei prezzi dell'elenco.
8. I lavori " _____ " risultano finanziati con le risorse per continuative di cui alla lettera C1 del 14/12/2000 che in base a quanto previsto dall'articolo quattro del DPCM del 27/12/2002 vengono trasferite a AIPo per l'esercizio delle funzioni del magistrato per il Po conferite dal D.Lvo 112/ 98.

Articolo 3. Durata dell'Accordo Quadro

1. La scadenza dell'Accordo Quadro viene stabilita al 31/12/2023 e si intenderà prorogato del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori nei termini indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto e fermo quanto previsto dall'art 54 c. 1 del D.lgs 50/2016.

Articolo 4. Condizioni generali del contratto quadro

1. L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'Accordo Quadro si svilupperà in più stralci e la gamma completa delle tipologie di prestazioni che l'appaltatore sarà chiamato ad effettuare è descritta nel Capitolato Speciale.
3. La Stazione Appaltante potrà disporre, per ragioni di opportunità e necessità, l'esecuzione, temporalmente sovrapposta, di più contratti applicativi.

Articolo 5. Anticipazione

1. È prevista, alla stipula dei singoli contratti applicativi, l'anticipazione del prezzo secondo le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico, depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecniche e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione dei singoli contratti applicativi riconducibili all'accordo quadro sono applicate le penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
2. Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo massimo di spesa di cui al precedente art. 2, punto 1, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto quadro in danno all'Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica al contratto o variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Al riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che durante l'esecuzione dei lavori possono sorgere altre cause di impedimento o di sospensione, che non dipendono dalla volontà della Committente. Infatti, può accadere che il materiale eventualmente approvvigionato a cura della Committente non venga consegnato a quest'ultima dal fornitore per tempo, che le pubbliche amministrazioni non diano tempestivamente le autorizzazioni per l'attraversamento di strade, di linee ferroviarie e comunque del sottosuolo, oppure che i privati si rifiutino di far posare le tubazioni/condotte nelle loro proprietà, rendendo difficoltosa l'esecuzione, oppure che le autorità comunali ordinino sospensioni per circostanze contingenti (quali ad esempio: fiere, mercati, feste, manifestazioni, ecc.).

3. Quando si verificano tali circostanze, la Committente ha il diritto di chiedere la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni.
4. All'Impresa, pertanto, nulla sarà dovuto per tali temporanee sospensioni, salvo il prolungamento dei termini finali di ultimazione dei lavori per un periodo di tempo pari alla sospensione degli stessi.
5. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
6. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma della normativa vigente.
7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
9. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Articolo 9. Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa Capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della/e Impresa/e mandante/i nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alla/e Impresa/e Mandante/i. Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane ferma la responsabilità solidale del raggruppamento nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Per la/le Impresa/e Mandante/i esecutrice/i di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza.
2. **Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, unitamente a tutti quelli a lui imposti per legge o per regolamento.**
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire.
5. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
8. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- a. tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello dell'emissione del certificato di collaudo;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti.

Articolo 10. Clausola di ottemperanza L. 136/2010

1. Le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 196 del 23/08/2010) e ad effettuare le modalità di pagamento ivi previste.
2. Le prescrizioni contenute nella Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, avente per oggetto misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n.265 del 12 novembre 2010), si intendono come espressamente conosciute e sottoscritte dalle parti, con particolare riferimento alle modifiche introdotte agli artt. 3 e 6 della sopra citata Legge 136/2010.

Articolo 11. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nonché a quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale.
2. L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010 e s.m.i.

Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. nonché dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e Pagamenti a saldo

1. In materia di pagamenti si applicano le disposizioni del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro.

2. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi.
4. In applicazione dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente bancario – postale dedicato alla commessa nonché i soggetti delegati ad operare sul sopra citato conto corrente saranno specificati nella dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato che sarà allegata ai singoli Contratti Attuativi relativi al presente Accordo Quadro.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del C.C., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio avanti al Giudice Ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Collaudo

1. Alla verifica che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto quadro e che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, verrà effettuato collaudo come previsto dall'art. 102 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Articolo 16. Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ex art.1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata A.R. o PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta consegna;
 - b. mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza – POS – entro i termini prescritti;
 - c. emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale in genere nei confronti dell'Appaltatore, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- d. inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile nei casi previsti dalla norma;
 - e. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - f. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'aggiudicatario, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - g. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - h. inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia, ove applicabili;
 - i. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti;
 - j. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - k. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - l. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n.81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui al capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
 - m. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla committente oltre la applicazione delle penali contrattuali;
3. La presente disciplina si applica anche per la risoluzione di un contratto applicativo.

Articolo 17. Controversie

1. Al presente contratto è fatta applicazione dell'istituto delle riserve.
2. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena

di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
4. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. In relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo.
6. Per le controversie si richiamano altresì gli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art.208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono deferite al Giudice Ordinario competente per legge, essendo esclusa la competenza arbitrale.

1. L'AIPO può recedere dai contratti applicativi in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. del 50/2016 e s.m.i..

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le opere oggetto del presente contratto anche mediante subappalto, come dichiarato dall'impresa stessa in sede di offerta, per quanto compete i lavori rientranti nelle seguenti categorie, nel rispetto della vigente legislazione in materia:

Categoria OG13 +80%

Categoria OG8 -100%

3. Si applica l'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il limite massimo nei limiti di legge previsti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
4. Nei contratti che stipulerà con i propri subcontraenti relativamente ai contratti applicativi derivati dal presente accordo quadro l'appaltatore si impegna a inserire apposita clausola di ottemperanza a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di pagamento di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato inserimento di tale clausola comporterà la nullità assoluta del relativo contratto.

Articolo 21. Cauzione definitiva - Garanzia fidejussoria

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n_1889229 Appendice n. 1 rilasciata in data 10/08/2022 dalla Elba Compagnia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa con sede legale in Milano – via Mecenate 90 per l'importo di €. 19.628,22.

2. L'importo della cauzione è calcolato sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro e garantisce nonche' la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. Tale garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, anche per le spese relative ai lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto, nel rispetto dei risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata proporzionalmente in caso di aumento degli stessi importi.
6. L'appaltatore ha stipulato in data 08/08/2022, con la compagnia Elba Compagnia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa con sede legale in Milano – via Mecenate 90, Polizza assicurativa nr. 1889215 appendice nr 1 con massimale pari a €. 396.690,00 specifica per i lavori oggetto del presente contratto a copertura danni sia di impianti e opere che a copertura di danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (art 103 D.lvo 50/2016). Nella medesima polizza è inclusa altresì e Polizza Rct pari al massimale di €. 500.000,00.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per i danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, che cesserà ai sensi dell'art. 103 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche la polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le disposizioni del codice civile, nonché tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione dell'I.V.A., sono a carico dell'Aggiudicatario. L'imposta di bollo è stata assolta dall'operatore economico mediante acquisizione, da un rivenditore convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, del contrassegno telematico identificativo n. _____ del _____ dell'importo di euro _____. L'operatore economico dovrà conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).
2. Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione dell'I.V.A., sono a carico dell'Aggiudicatario.
3. Il presente contratto, perfezionato in forma elettronica, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 634/72, integrato dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di operazione soggetta ad I.V.A.

Articolo 26. Riservatezza dati personali

1. L'AIPO ha designato con propria determinazione n. 731 del 30.04.2018, il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016.
2. L'Appaltatore si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o informazione relativa all'esecuzione della presente procedura, nonché concernente in modo diretto o indiretto l'organizzazione o l'attività del Committente di cui dovesse venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente servizio che non potrà essere comunicato a Terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione scritta da AIPO, nella sua qualità di stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatte salve le informazioni che siano di pubblico dominio. Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere l'aggiudicazione ai sensi dell'Art. 1456 c.c, fatta salva la richiesta al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 27. Trattamento dati personali

1. AIPO, nella sua qualità di Stazione appaltante e Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento stesso. AIPO, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 e ss. del GDPR medesimo e dall'art. 2 septies del D. lgs. 196/03 e ss.mm..
2. In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che il Titolare del trattamento è AIPO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e quest'ultimo ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.
3. La informiamo che in qualità di interessato potrà far valere i suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento tramite il sito internet del medesimo Ente, o tramite una richiesta formale all'indirizzo mail: protocollo@cert.agenziapo.it. Inoltre, è facoltà dell'Interessato presentare una segnalazione o un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 28. Protocollo di Legalità

1. Forma anche parte integrante del presente Contratto il Protocollo di Legalità stipulato da AIPO con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016, firmato per accettazione dall'Appaltatore, anche se non viene materialmente allegato.

Articolo 29. Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e dal "Codice di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web di AIPO, per quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del Contratto.

Articolo 30. Dichiarazione anti - pantouflage revolving doors

1. L'appaltatore, ai fini della trasparenza, con la sottoscrizione del presente Contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione committente, il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario per conto dell'Amministrazione committente.

Articolo 31. Documenti che fanno parte del contratto

Si considerano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati il Prezzario Regione Emilia-Romagna aggiornati secondo le disposizioni di cui al DL 50/2022 convertito con legge n. 91/2022.

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti:

- offerta economica;
- capitolato speciale d'appalto;
- cauzione definitiva;
- Polizza Assicurativa Car.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante, AIPO:

.....Dr Ing. Gianluca Zanichelli(firmato digitalmente)

L'Appaltatore

.....(firmato digitalmente)